

Proponente:**Vicepresidente** Federico Gelli**Assegnata** alla 1^a Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 21 novembre 2008**Approvata** in data 26 novembre 2008**Divenuta** legge regionale 43/2008 (atti del Consiglio)**ERRATA CORRIGE****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione. (Pubblicata sul BU n. 34 del 29.10.2008, parte prima).

Si comunica che, per mero errore materiale è stata omessa la numerazione *del 4° comma dell'articolo 18* della Legge regionale in oggetto, si procede qui di seguito alla ripubblicazione corretta dell'intero articolo:

Art. 18

Formule di emanazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di "regolamento".

2. L'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

“La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”

3. L'emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

“Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”

4. Al fine di una migliore comprensione e della precisa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge di cui il regolamento costituisce attuazione.